

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

562/2025/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CCEN ARDEA S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 258990487

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: d.lgs. 387/2003) e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 14 luglio 2025 (prot. Autorità 50284 del 14 luglio 2025), CCEN ARDEA S.r.l. (di seguito: CCEN o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il ritardo nella realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 258990487, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico ai sensi del TICA;
2. con nota del 17 luglio 2025 (prot. 51203), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota prot. E-DIS-31/07/2025-0916637 del 31 luglio 2025 (prot. Autorità 54543 del 31 luglio 2025), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 7 agosto 2025 (prot. Autorità 56082 del 7 agosto 2025), CCEN ha replicato alla suddetta memoria;
5. in data 8 dicembre 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del d.lgs. 79/99:
 - a. l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - b. l'articolo 9, comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
7. rilevano, altresì, le seguenti disposizioni del TICA:
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti, realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo. Il preventivo deve, tra l'altro, recare, rispettivamente ai sensi delle lettere a), c), e) ed f) del medesimo articolo 7, comma 3:
 - la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
 - le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10, comma 10.1 del medesimo TICA;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui, a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a trasmettere al gestore di rete, tra l'altro, la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- l'articolo 8, comma 8.2, secondo cui la soluzione tecnica minima generale (di seguito: STMG) comprende, fra l'altro:
 - la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);
 - l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;

- la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
- l'articolo 10, comma 10.7, secondo cui, tra l'altro, terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;
- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal citato comma 10.1, lettera b) del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
- l'articolo 16 che disciplina la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento e, in particolare;
- il comma 16.1, secondo cui, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:
 - consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
 - può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;
- il comma 16.4, secondo cui, a seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Il gestore di rete, durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione

- da parte del richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in corso d'opera di cui al comma 1.1, lettera eee), punto ii. A conclusione di ciascuna verifica in corso d'opera, viene redatto un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete;
- il comma 16.5, secondo cui, tra l'altro, il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 16.4, del medesimo TICA, effettua, in contraddittorio con il richiedente, il collaudo finale di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii del medesimo TICA, funzionale alla messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione e redige un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 14 dicembre 2020, e-distribuzione, con nota prot. ED-14/12/2020-P0976304, ha pubblicato il preventivo di connessione in relazione ad un impianto di produzione da fonte solare denominato "Ardea", con una potenza di picco pari a 8.173,36 kW, da realizzarsi in area industriale nel Comune di Ardea (RM), in località via dei Calicanti (pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 258990487);
9. in data 15 febbraio 2021, CCEN ha accettato il suddetto preventivo di connessione;
10. in data 28 maggio 2021, il reclamante, per realizzare l'impianto fotovoltaico *de quo*, ha presentato, presso l'area VIA della Regione Lazio, un'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito anche: VIA-PAUR) ai sensi dell'art.27**bis** del d.lgs.152/06;
11. in data 24 maggio 2022, con Determinazione regionale G06500, la Direzione Ambiente Area Valutazione Impatto Ambientale, a conclusione della Conferenza dei Servizi svolta nell'ambito della procedura VIA-PAUR, ha espresso pronuncia favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
12. in data 17 giugno 2022, nell'ambito della suddetta procedura, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1728, il Dipartimento III – Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette – Servizio 2 – Tutela risorse idriche, aria ed energia – DPT0302 della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito: Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale), ha rilasciato a CCEN

- l'autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. 387/03, alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in parola per una potenza di picco pari a 4.735 MWp (a fronte dei 8,17336 MWp inizialmente richiesti), nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio dell'impianto stesso;
13. in data 15 luglio 2022, con Determinazione G09352, la Direzione Ambiente della Regione Lazio ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale *ex art. 27bis* del d.lgs. 152/06 sul progetto in questione (registro elenco progetti: n. 64/2021);
 14. in data 2 agosto 2023, CCEN ed e-distribuzione hanno firmato il contratto per la realizzazione delle opere di rete che il reclamante, con l'accettazione del preventivo di connessione, si era impegnato a realizzare;
 15. in data 13 giugno 2024, CCEN ha richiesto una modifica del preventivo di connessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.8 del TICA, in relazione alla pratica di connessione contestata;
 16. in data 3 luglio 2024, e-distribuzione ha emesso il nuovo preventivo di connessione;
 17. in data 8 luglio 2024, il reclamante ha provveduto a trasmettere, tramite il portale produttori di e-distribuzione (di seguito: portale), l'accettazione del suddetto preventivo;
 18. in data 27 agosto 2024, CCEN ha trasmesso a e-distribuzione, tramite portale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvio dell'iter autorizzativo a proprio carico;
 19. in data 29 agosto 2024, il reclamante ha provveduto a trasmettere nuovamente la suddetta dichiarazione con le integrazioni documentali richieste;
 20. in data 4 settembre 2024, CCEN ha trasmesso, tramite portale, la dichiarazione di atto notorio attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico;
 21. in data 4 ottobre 2024, e-distribuzione ha inviato a CCEN la nota Prot. ED-04-10-2024-P7106249 con cui ha comunicato l'esito positivo del controllo della documentazione relativa al fine iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione;
 22. in data 29 ottobre 2024, CCEN ha trasmesso al gestore, tramite portale, la dichiarazione di fine lavori relativa alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
 23. in data 30 ottobre 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore, tramite portale, la dichiarazione attestante la conclusione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione;
 24. in data 7 novembre 2024, il gestore, con comunicazione Prot. P7236903, ha notificato al reclamante il rigetto della dichiarazione di fine lavori dell'impianto di rete per la connessione, rilevando l'assenza dell'atto autorizzativo all'esercizio delle opere di rete per la connessione - realizzate dal produttore - a nome di e-distribuzione;
 25. sempre in data 7 novembre 2024, e-distribuzione, con comunicazione Prot. P7236525, ha provveduto ad inviare a CCEN il rigetto della dichiarazione resa in merito alla conclusione delle opere strettamente necessarie, in ragione di una carenza documentale;

26. in data 29 novembre 2024, CCEN ha trasmesso a e-distribuzione la comunicazione di fine opere di connessione a cura del produttore;
27. in data 13 dicembre 2024, il reclamante ha provveduto a trasmettere nuovamente, tramite il portale, la dichiarazione attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
28. sempre in data 13 dicembre 2024, CCEN ha provveduto a trasmettere nuovamente, tramite il portale, la dichiarazione attestante la conclusione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione;
29. in data 13 gennaio 2025, e-distribuzione, con nota prot. P7479903, ha rigettato la nuova dichiarazione di fine lavori dell'impianto di rete per la connessione, rappresentando la persistente incompletezza della documentazione già richiesta in precedenza con nota integrativa del 7 novembre 2024;
30. sempre in data 13 gennaio 2025, con nota Prot. P7479943, il gestore ha provveduto ad inviare al reclamante il rigetto della nuova dichiarazione resa in merito alla conclusione delle opere strettamente necessarie, evidenziando persistenti carenze e/o incompletezze a carico del reclamante;
31. in data 22 gennaio 2025, con atto notarile Rep. n. 3868c, e-distribuzione e CCEN hanno stipulato l'atto di cessione della servitù di cabina e cavidotto sulle particelle di proprietà del reclamante;
32. in data 30 gennaio 2025, reclamante e gestore hanno trasmesso alla Città metropolitana di Roma Capitale una richiesta (acquisita con prot. n. 17074 del 30 gennaio 2025) di autorizzazione a favore di e-distribuzione all'esercizio delle opere di rete di connessione;
33. in data 5 febbraio 2025, CCEN ha provveduto a trasmettere nuovamente, tramite portale, la dichiarazione attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, anche in questo caso carente del titolo autorizzativo all'esercizio delle opere di rete volturato a nome di e-distribuzione;
34. sempre in data 5 febbraio 2025, il reclamante ha trasmesso nuovamente, tramite il portale, la dichiarazione di conclusione delle opere strettamente necessarie, integrando la dichiarazione inviata nelle precedenti comunicazioni con la documentazione mancante;
35. in data 11 febbraio 2025, il Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione dirigenziale n. P584, ha autorizzato e-distribuzione all'esercizio delle opere di rete dell'impianto fotovoltaico in parola;
36. in data 18 febbraio 2025, e-distribuzione - in risposta ad una richiesta del reclamante del 10 febbraio 2025 e facendo seguito ad un incontro tenutosi tra le parti in pari data - ha comunicato al reclamante, con nota prot. E-DIS-18/02/2025-0184054, di essere in attesa del ricevimento del suddetto provvedimento di voltura delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto di rete;
37. in data 21 febbraio 2025, CCEN ha provveduto ad integrare, tramite il portale, la dichiarazione attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, trasmessa in data 5 febbraio 2025, con la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale Prot. n. 573 del 18/02/2025,

- con cui è stata perfezionata la voltura del titolo autorizzativo all'esercizio delle opere di rete a nome di e-distribuzione;
38. in data 25 febbraio 2025, il gestore ha provveduto a validare positivamente la nuova dichiarazione di conclusione delle opere strettamente necessarie;
 39. in data 27 febbraio 2025, il gestore, con la comunicazione prot. ED-27-07-2025-P7669196, ha attestato la conclusione con esito positivo delle attività di collaudo dell'impianto di rete ai sensi dell'art. 16, comma 16.5 del TICA;
 40. in data 3 marzo 2025, e-distribuzione ha provveduto ad inoltrare a CCEN, tramite portale, la nota Prot. P7679680 per informarlo circa l'avvenuto completamento dei lavori sulla rete elettrica esistente di competenza del gestore di rete;
 41. in data 10 marzo 2025, il gestore ha inviato la nota prot. P7704663 per comunicare al reclamante la disponibilità all'attivazione dell'impianto di produzione, indicando due date possibili per la connessione alla rete (14/03/2025 e 17/03/2025);
 42. in data 14 marzo 2025, l'impianto fotovoltaico in parola è stato attivato;
 43. in data 26 marzo 2025, con atto notarile registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 2 aprile 2025, CCEN ha trasferito a e-distribuzione la proprietà dell'impianto di rete per la connessione realizzato dal reclamante;
 44. in data 14 maggio 2025, CCEN ha inviato al gestore un reclamo;
 45. in data 20 giugno 2025, e-distribuzione ha risposto al suddetto reclamo;
 46. non avendo ritenuto soddisfacente la citata risposta del gestore, in data 14 luglio 2025, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

47. CCEN contesta un ritardo nella realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico in parola, *“programmata per il mese di gennaio 2025 ed effettivamente avvenuta in data 14 marzo 2025”*;
48. CCEN, inoltre, *“fermo restando il diritto della società ad ottenere l'indennizzo derivante dai ritardi della messa in esercizio dell'impianto”*, chiede *“una corretta interpretazione da parte di codesta Autorità che consenta agli operatori di avere una indicazione univoca sul corretto procedimento che deve essere seguito sia da parte del gestore di rete sia degli operatori economici in caso di cessione delle opere di rete realizzate da quest'ultimo”*;
49. il reclamante afferma che *“Sia le condizioni generali di contratto al punto 3.1. lettera g, sia i punti 6, 12 e 15 del preventivo di connessione riguardano l'ipotesi in cui il produttore autorizzi per conto di E-Distribuzione le opere di rete ma non le realizzi in proprio. (...) la sezione K.2.3 della Guida per le Connessioni, al terzo periodo prevede l'esatto momento in cui deve essere trasferito ad E-Distribuzione l'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete, ovvero in sede di acquisizione dell'Impianto da parte di quest'ultima. E invero il terzo periodo della medesima disposizione prevede che «Nel caso in cui il Produttore opti per l'esecuzione delle opere a propria cura, il provvedimento autorizzativo alla costruzione degli impianti non deve essere volturato a nome E-DISTRIBUZIONE, neppure dopo la realizzazione delle opere da parte del Produttore. Il provvedimento autorizzativo*

verrà acquisito formalmente da EDISTRIBUZIONE in sede di acquisizione dell'impianto».”;

50. *e-distribuzione, quindi, “non ha applicato pedissequamente quanto previsto dalla sezione K.2.3 della Guida per le Connessioni Modello reclami avendo richiesto a CCEN ARDEA, nonostante il parere contrario anche degli Enti autorizzanti e del notaio di riferimento, che la voltura dell'autorizzazione all'esercizio delle opere avvenisse prima del trasferimento delle medesime. Con la paradossale conseguenza che vi è stato un lasso temporale in cui, da una parte, E-Distribuzione era titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete e, da altra parte, CCEN ARDEA aveva la titolarità giuridica delle medesime, in contrasto con i principi di diritto amministrativo di inscindibilità del bene giuridico dal titolo autorizzativo.”;*
51. *ossia il gestore “ha imposto una scissione in tre atti con la conseguenza che vi è stato un lasso temporale in cui, da una parte, E-Distribuzione era titolare in primis delle sole servitù di cabina e cavidotto (dal 20 Gennaio 2025), successivamente dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete (11 Febbraio 2025), ed infine anche delle stesse opere (Atto notarile di Cessione delle Opere di Rete del 26 Marzo 2025); in tutto questo lasso temporale (20 Gennaio-26 Marzo 2025) CCEN ARDEA ha avuto la titolarità giuridica delle medesime”;*
52. *il reclamante afferma che “Quanto sopra ha determinato altresì un inevitabile ritardo nell'allaccio dell'impianto di titolarità di CCEN Ardea in quanto CCEN Ardea si è trovata costretta a dover svolgere una serie di adempimenti che non potevano che ritardare la conclusione dell'iter, sebbene le specifiche tecniche di E-Distribuzione imponessero la cessione delle Opere di Rete in un unico atto, entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuto Collaudo delle stesse da parte di E-Distribuzione”;*
53. *pertanto, sulla base delle sopradette motivazioni, CCEN chiede alla “Spett.le Autorità che:*
- (i) accerti la responsabilità di E-Distribuzione per il ritardo nell'allaccio dell'Impianto di titolarità di CCEN ARDEA;*
 - (ii) individui il soggetto responsabile delle opere di rete e del terreno nel lasso temporale intercorrente tra il 22 gennaio 2025 (data di trasferimento delle servitù volontarie), l'11 febbraio 2025 (data in cui è avvenuta la voltura dell'autorizzazione all'esercizio delle opere in favore di E-Distribuzione) e il 26 marzo 2025 (data di cessione delle opere di rete in favore di E-Distribuzione);*
 - (iii) fornisca la corretta interpretazione della normativa di settore di modo che anche i produttori possano avere garanzie in merito alla corretta applicazione della disciplina.”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

54. *e-distribuzione afferma che “La tempistica di attivazione dell'impianto di produzione risulta coerente con gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dal quadro regolatorio vigente e non si riscontrano ritardi di sorta. Si evidenzia che l'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete costituisce condizione indispensabile per consentire al gestore di validare con esito positivo il collaudo e*

poter perfezionare la successiva attivazione della connessione. La responsabilità di eventuali ritardi non è quindi imputabile alla scrivente società, risultando connessa alla tempistica di trasmissione della documentazione mancante da parte del produttore (determina dirigenziale n. P584 della Città Metropolitana di Roma)”;

55. e-distribuzione sottolinea che *“la necessità di volturare le autorizzazioni prima della messa in esercizio dell’impianto di rete è adempimento posto a carico del produttore prima del servizio di connessione, così come ampiamente cristallizzato nelle condizioni generali di contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica in media tensione allegate al preventivo di connessione da voi accettato in data 15/02/2021.”;*
56. il gestore afferma, inoltre, che *“Per quanto concerne, invece, i vostri rilievi in ordine alla corretta applicazione del paragrafo K.2.3. dell’allegato “K” della guida per le connessioni di e-distribuzione, vi confermiamo che nel ridetto documento viene espressamente prescritto che l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione deve essere sempre attribuita ad e-distribuzione. Nel caso in cui il produttore opti per l’esecuzione delle opere a propria cura, il provvedimento autorizzativo limitatamente alla costruzione (ma non all’esercizio) non deve essere volturato a nome di e-distribuzione, neppure dopo la realizzazione delle opere da parte del produttore. Il provvedimento autorizzativo verrà acquisito formalmente da e-distribuzione in sede di acquisizione dell’impianto. Tale formulazione, dunque, appare essere priva di fraintendimenti logico-interpretativi con la conseguenza che il provvedimento autorizzativo per il quale non viene richiesta la voltura in favore della scrivente società si limita esclusivamente al titolo autorizzativo alla costruzione dell’impianto di rete”;*
57. il gestore afferma, altresì, che sulla base degli *“Art 1.1 eee) iii.”* e *“Art 16.4”* del TICA *“il gestore di rete può comunicare al produttore l’esito positivo del collaudo dell’impianto di rete da questi realizzato solo previa comunicazione del termine dei lavori delle opere di rete e trasmissione di tutta la documentazione necessaria, ivi inclusa l’autorizzazione all’esercizio volturata in capo al gestore di rete”;*
58. e-distribuzione ribadisce *“la piena attinenza al caso di specie di quanto previsto dall’art. 3.1, lett. f) delle Condizioni Generali di Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica in Media Tensione (opere a cura del produttore), allegate al preventivo accettato dal reclamante. Tale disposizione recita testualmente:*

TITOLO II – Obblighi delle parti prima dell’erogazione del servizio di connessione
Art. 3.1 – Obblighi del Produttore

«[...] f) qualora opti di gestire in proprio l’iter autorizzativo relativo all’impianto di rete per la connessione e/o quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, [...] ottenere a favore di e-distribuzione o volturare in capo a e-distribuzione, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad e-distribuzione la relativa documentazione, anche tecnica [...]» Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il riferimento corretto da applicare al caso in esame non è quello indicato dal

produttore (sub g), bensì quello al sub f), che impone al medesimo l'onere di ottenere — o volturare — a favore del gestore tutte le autorizzazioni richieste per l'esercizio delle opere realizzate.”;

59. pertanto, il gestore afferma che *“Ciò premesso, in presenza di una soluzione tecnica di tipo “misto” (opere a carico congiunto di produttore e gestore), ai sensi del combinato degli artt. 7.9, 7.10, 9.8, 10.4, 16.4 e 16.5 del TICA, (...) i termini per la realizzazione delle opere di rete a carico del gestore decorrono dal più recente tra i seguenti adempimenti in capo al produttore:*
- 1. la comunicazione di conclusione iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di rete, correttamente trasmessa dal produttore in data 04/09/2024;*
 - 2. la comunicazione di conclusione delle opere strettamente necessarie, correttamente trasmessa dal produttore in data 05/02/2025;*
 - 3. il completamento delle attività di collaudo dell'impianto di rete realizzato dal produttore, conclusosi in data 27/02/2025.”;*
60. il gestore *“conferma pertanto che le opere di esclusiva competenza del gestore sono state eseguite in data 03/03/2025, ovvero entro 2 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del collaudo delle opere di rete, pienamente in linea con le tempistiche previste dal preventivo”;*
61. in conclusione, e-distribuzione ribadisce che *“le tempistiche di attivazione dell'impianto di produzione risultano pienamente coerenti con quanto previsto da art. 10 comma 8 del TICA, e che non si registrano ritardi di sorta imputabili al gestore. Pertanto, non risultano sussistere presupposti per il riconoscimento di alcun indennizzo automatico in favore del reclamante”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

62. Il *thema decidendum* della presente controversia verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico in parola, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se CCEN abbia diritto o meno al riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 2 del TICA medesimo;
63. dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell'istruttoria, emerge che CCEN, all'atto dell'accettazione del preventivo di connessione, ha dichiarato:
- *“di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione ai sensi dell'art. 16 del TICA impegnandosi a versare ad e-distribuzione S.p.A., a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per le opere di connessione, gli oneri di collaudo riportati nel preventivo”;*
 - *“che l'impianto di produzione è sottoposto al procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 o al procedimento abilitativo semplificato di cui all'art. 6 D.Lgs. N. 28/2011 (PAS)”;*
 - *“che curerà tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali*

interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse; dichiara, altresì, di provvedere all'acquisizione delle relative servitù di elettrodotto e di cabina elettrica; non richiede, quindi, a e-distribuzione S.p.A. di predisporre la relativa documentazione, e si impegna a sottoporre preliminarmente a e-distribuzione S.p.A. stessa, per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione Il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete per la connessione dovrà essere e-distribuzione S.p.A. (Terna per la parte RTN) e, pertanto, per tali opere non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica”;

64. si rileva, inoltre, che l'art. 3, comma 1, lett. g) delle “Condizioni Generali di Contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica in Media Tensione (Opere a cura di e-distribuzione)”, allegate al preventivo di connessione, prevede - tra gli obblighi a carico del produttore - che: *“qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente”, debba “ottenere a favore di e-distribuzione o volturare in capo a e-distribuzione, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad e-distribuzione la relativa documentazione, anche tecnica”;*
65. si rileva, infine, che la medesima sopradescritta procedura autorizzativa, relativa agli impianti di rete per la connessione, viene riportata anche nella “Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione” e, in particolare, nella Sezione K, al punto K.2.3, che recita:
“Per la corretta ripartizione delle responsabilità tra Produttore ed E-Distribuzione in relazione alle fasi di costruzione delle opere e di esercizio degli impianti, è necessario che:
 1. *l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione faccia capo al soggetto che provveda a tale attività (quindi: o Produttore o E-Distribuzione);*
 2. *l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione deve essere sempre attribuita ad E-Distribuzione.*
Ove per qualsiasi motivo i decreti autorizzativi non risultino conformi a quanto sopra indicato, è necessario presentare, presso gli Uffici della P.A. competenti, istanza congiunta E-Distribuzione/Produttore di voltura o di correzione del provvedimento di autorizzazione.”;
66. sulla base della suddetta documentazione, acquisita agli atti del procedimento oggetto della presente decisione, emerge che CCEN era stata adeguatamente informata da e-distribuzione in merito alla necessità che le autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovessero essere intestate al gestore;
67. pertanto, le doglianze del reclamante in relazione alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione non possono trovare accoglimento in quanto,

tenuto conto di tali evidenze documentali, la dichiarazione di fine lavori relativa alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, trasmessa dal reclamante tramite il portale in data 29 ottobre 2024, non poteva essere considerata completa in quanto priva del richiesto atto autorizzativo all'esercizio delle opere di rete per la connessione - realizzate dal produttore - a nome di e-distribuzione;

68. con riferimento poi al presunto ritardo nella realizzazione della connessione, lamentato da CCEN, si evidenziano, in via preliminare, le seguenti disposizioni del TICA:

- l'articolo 8, comma 2, che prescrive che la STMG deve comprendere, tra l'altro:
 - a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f) del TICA stesso;
 - b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
 - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;

in base a detta disposizione, risulta espressamente che - nei lavori per la realizzazione dell'impianto di rete - possono rientrare anche interventi sulla rete elettrica esistente;

- l'articolo 16, comma 1, che prevede che il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:
 - a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
 - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete elettrica esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;

ciò significa *apertis verbis* che, qualora la STMG preveda anche interventi sulla rete elettrica esistente, il gestore di rete ha la facoltà di riservare a sé la realizzazione di detti interventi;

69. orbene, dalla documentazione acquisita agli atti, emerge che la STMG in parola prevedeva lavori la cui realizzazione era a carico del reclamante avendo, con l'accettazione del preventivo, esercitato la facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete, come di seguito specificati:

“RG DAT 1

MONT. ELET. SCOMP. DI CONSEGNA UTENTE IN CABINA NUOVA 1

FORNITURA E POSA 2 SCOMPARTI DI LINEA + CONSEGNA 1

ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 185 MM2 STESSO SCAVO SU ASFALTO m 15

CAVO INTERRATO AL 185 MM2 (ASFALTO) m 15

ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 185 MM2 STESSO SCAVO SU TERRENO m 324

CAVO INTERRATO AL 185 MM2 (TERRENO) m 324”;

70. parimenti, nel medesimo preventivo, la STMG prevedeva anche i seguenti lavori da realizzarsi ad esclusiva cura di e-distribuzione:
“APPARECCHIATURE PER TELECONTROLLO UP E MODULO GSM, 1 GIUNTI INS. IN RETE CAB. CONS. E-E IN CAVO INT. (LINEA<150M), 1”;
71. pertanto, nella fattispecie in esame, risulta che - sulla base del combinato disposto dei sopracitati articoli 8, comma 2 e 16, comma 1 del TICA - il gestore ha consentito al reclamante di realizzare in proprio le opere di rete relative alla connessione, come da richiesta avanzata da CCEN all’atto dell’accettazione del preventivo, riservando a sé l’esecuzione di alcuni interventi sulla rete elettrica esistente; pertanto, la realizzazione della STMG è stata realizzata in parte da CCEN e in parte da e-distribuzione, cioè da due soggetti distinti;
72. a questo proposito, va ricordato che, come chiarito da tempo anche in apposita FAQ pubblicata sul sito internet dell’Autorità (cfr. <https://www.arera.it/operatore-elettricità/faq-tica-testo-integrato-delle-connessioni-attive-2011-delibera-arg/elt99/08>), nel caso in cui le opere relative all’impianto di rete per la connessione e agli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti sono realizzate in parte dal richiedente ed in parte dal gestore di rete, il tempo di realizzazione della connessione è pari al tempo necessario per il completamento dei soli lavori che deve realizzare il gestore di rete e decorre - nel caso in cui i lavori del gestore di rete possano essere effettuati solo a seguito del completamento dei lavori che deve realizzare in proprio il richiedente (lavori conseguenti il collaudo) - dalla data di completamento del collaudo, con esito positivo, delle opere di rete realizzate in proprio dal richiedente;
73. ebbene, si osserva che il reclamo oggetto della presente decisione rientra nella casistica sopra descritta, in quanto le opere a cura esclusiva del gestore di rete - da realizzarsi su impianti esistenti per esigenze di sicurezza e continuità del servizio elettrico - consistenti nella posa dei giunti per la messa in servizio della cabina di consegna e nell’installazione delle apparecchiature per il telecontrollo, risultavano subordinate al completamento delle opere di rete per la connessione a carico del reclamante, oltre che all’esito positivo delle attività di collaudo delle opere di rete da quest’ultimo realizzate;
74. infatti, l’articolo 16, comma 16.4 del TICA prevede che *“Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l’esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete”;*
75. conseguentemente, il gestore di rete può comunicare al richiedente la connessione l’esito positivo del collaudo dell’impianto di rete da questi realizzato solo previa comunicazione del termine dei lavori delle opere di rete e previa trasmissione di tutta la documentazione necessaria, ivi inclusa l’autorizzazione all’esercizio volturata in capo al gestore;
76. pertanto, nel caso di specie, il tempo di realizzazione della connessione per le opere di rete a carico del gestore di rete è decorso dal 27 febbraio 2025, data di effettuazione del collaudo;
77. di conseguenza, poiché la comunicazione della avvenuta realizzazione delle opere di rete a carico del gestore di rete è stata trasmessa a CCEN in data 3 marzo 2025 - cioè

ampiamente entro i 90 giorni lavorativi a disposizione del gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del TICA - non è imputabile a e-distribuzione alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori di propria competenza;

78. in conclusione, risulta accertato che e-distribuzione ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l'effettuazione dei lavori di rete a proprio carico in relazione alla realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 258990487;
79. pertanto, sulla base delle sopradette motivazioni, non essendo imputabile al gestore alcun ritardo nella realizzazione della connessione, non risulta fondata la richiesta di indennizzo automatico avanzata dal reclamante ai sensi dell'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
80. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da CCEN Ardea S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 258990487;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini